

PROT. n. 18685
DEL 28/7/23

COMUNE DI TRECASTAGNI
Città Metropolitana di Catania
II COLLEGIO DEI REVISORI CONTI

Parere n. 15 28.07.2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di G.M. n.92 del 13.07.2023, -Variazione di urgenza al bilancio di previsione 2022-2024-Annualità 2023-Ai sensi dell'art.175, commi 4 e 5 del D. Lgs 267/2000, dell'art.5 della L.R. 15/06/2021 n.13 e dell'art. 15, comma 4 bis, del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

L'organo di Revisione

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/08/2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO l'art.1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (legge di bilancio 2023), proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023, che è stato ulteriormente differito al 31/07/2023 nella Conferenza stato-Città il 31/05/2023;

Tanto premesso,

Vista l'allegata Nota prot. n. 16253 del 03/07/2023 a firma del Capo Settore Affari Generali ed Istituzionali con cui si chiede la variazione al Bilancio 2022/2024, esercizio 2023, a fronte del **Decreto del Ministero dell'Interno del 26/04/2023** con cui sono state assegnate e ripartite agli Enti Locali le risorse finanziarie per il potenziamento del servizio di ASILO NIDO, a valere sui Fondi di cui all'art. 1, comma 172, Legge 234/2021, con allegata la Tabella di assegnazione per € 30.672,16 in favore del Comune di Trecastagni, da iscrivere al **cap. in Entrata n. 530**, denominato: **"Contributo Stato potenziamento posti asilo nido - (U.6931)"** - codice 2.01.01.01.001, motivando l'urgenza di poterle utilizzare per la programmazione del Servizio di Asilo Nido Comunale, all'avvio dell'Anno Scolastico 2023/2024 ;

Vista la successiva allegata Nota prot. n. 17514 del 14/07/2023 con cui il Capo Settore Affari Generali ed Istituzionali ha rappresentato che in data 17/05/2023, sul sito del SOSE, è stato pubblicato il Riparto per l'anno 2023 che assegna al Comune di Trecastagni la somma di € 62.200,48, ragion per cui si chiede la variazione al Bilancio 2022/2024, per l'iscrizione delle somme a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), al **capitolo in Entrata n. 518** denominato: **"Finanziamento stato sviluppo ampliamento servizi sociali - DM 8/08/2022 - (U.6920)"** - codice 2.01.01.01.001, motivando l'urgenza di poterle utilizzare per le assunzioni della figura dell'Assistente Sociale, già programmata nel redigendo Piano del Fabbisogno 2023/2025;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2022/2024, Annualità 2023, per le superiori entrate che comporteranno corrispondenti spese, ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5 del TUEL;

Richiamato, altresì, l'art. 15, comma 4bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale *"Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*, poi rinnovato ed integrato con l'art. 6-bis del Decreto Legge n. 13/2023;

Vista la Legge della Regione Siciliana del 15 giugno 2021, n.13, pubblicata sul supplemento ordinario n.1 alla GURS parte I, n.26 del 18/06/2021 e segnatamente l'art. 5 rubricato "Norme in materia di variazione di bilancio dei Comuni in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio" che prevede al comma 1:

- *"Per il triennio 2021/2023, per conseguire l'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse di derivazione statale o europea destinate alla realizzazione di interventi la cui attuazione è affidata agli enti locali, i Comuni in sede di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, limitatamente alle suddette risorse, sono autorizzati ad effettuare variazioni di bilancio con delibera della Giunta, da ratificarsi a pena di decadenza da parte del Consiglio ai sensi dell'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni";*

Richiamato l'art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"* (comma 4);
- *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"* (comma 5);

Considerato che:

- l'articolo 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, testualmente recita: *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222"*;
- il punto 8.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone: *"La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente."*
- *Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore"*;
- *Il punto 8.13 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone che "nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente..."*

Ritenuto di dover adottare la presente variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2023 in entrata e in uscita in relazione ai contributi concessici, profilandosi l'urgenza per il rischio della perdita dei finanziamenti statali ed UE, con conseguente danno economico per l'Ente;

Visti i prospetti riportati in **Allegato A)** quale parte integrante e sostanziale contenente l'elenco delle variazioni di competenza di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Esercizio 2023 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 92.872,64	
	CA	€ 92.872,64	
Variazioni in diminuzione	CO		€
	CA		€
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 92.872,64
	CA		€ 92.872,64
Variazioni in diminuzione	CO	€.	
	CA	€.	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 92.872,64	€ 92.872,64
	CA	€ 92.872,64	€ 92.872,64

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il d. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d. Lgs. n. 118/2011;

Visto il d. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato che,

- tali variazioni, positive (maggiori entrate e/o minori spese) e negative (minori entrate e/o maggiori spese), pareggiano nel loro importo e che pertanto non si determinano squilibri nell'agevolazione di competenza;

Rilevato che,

- le variazioni di cui alla proposta di deliberazione consentono di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la variazione di cui alla deliberazione rispetta il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, come evidenziato negli allegati A e B;

Preso atto che, la proposta presentata sia da sottoporre alla Giunta Comunale e che, dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale;

Esprime,

parere favorevole

per l'adozione della variazione di urgenza al Bilancio di Previsione 2022-2024 - annualità 2023 di cui all'oggetto.

Li, 28 Luglio 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

f.to Francesco Paolo Dilena Presidente

f.to Michele Campisi Componente

f.to Rosario Sorbello Componente